

d'Inghilterra, &c. *Conf. 15. Nouembre 1599.* Ne i Fratelli, che non han Comenda in quel Priorato: eccetto in Prouenza, & Italia. *Stat. 4. Prior.*

Luogotenente di Tesoriero hà dal Tesoro di Gaggi Scudi cinquanta l'anno. *Ord. 30. Tesor.* Tiene in gouerno la Bolla di ferro sotto i soli sigilli. *Stat. 13. elett.*

MANTO DI PVNTA.

Manto di Punta in quali giorni si porti da nostri Fratelli. *Ved. Feste*
Si porta da chi piglia l'Habito. *Stat. 23. riceu.* Si porta da quelli, che fanno la settimana. *Stat. 55. proibit.* Dal Fratello, che come reo comparisce nello Sguardoio. *Stat. 48. riceu.* I Fratelli si sepeliscono col Manto di Punta. *Stat. 20. ospit.*

MARESCIALE.

Marescialle significa Tribuno de Soldati. *Stat. 7. signif.* A' lui son tenuti d'obbedire i Fratelli, eccetto i Bagliui Conuentuali, e loro Luogotenenti, i Priori, i Bagliui, Capitolari, & i compagni del Gran Maestro. *Stat. 2. 7. Bagliu.* Nell'esercitio dell'armi deuono obbedirlo anco i Luogotenenti. *Stat. 7. Bagliu.* & anco l'Amiraglio sul mare. *Stat. 3. Bagliu.* Si elegge per Capitano dell'esercito terrestre, se vuole, & è capace, atteso lo *Stat. 17. elett.* Che trouandosi nella lingua d'Aluernia alcuno sufficiente, quello sia eletto per Capitano di terra. Deputa colui, che vuole, che comandi in suo luogo. *Stat. 3. Bagliu.* Tiene in sua custodia lo Stendardo della Religione, e può raccomandarlo nell'esercitio dell'armi à chi vuole col consiglio del Gran Maestro, ò suo Luogotenente. *Stat. 5. Bagliu.* & in luogo d'vn secolare può raccomandarlo ad vn Caualiere à lui ben visto. *Stat. 43. Bagliu.* l'vso è di raccomandarlo ad vn Caualiere dell'istessa lingua. *Ord. 71. Bagliu. capit. 1548.* Nominandolo al Gran Maestro, e Consiglio. Nel Capitolo generale presenta il detto Stendardo al Gran Maestro. *Stat. 1. capit.* Hà in suo potere le chiauì delle Porte della Città, che à lui si portano dal Fratello, che il Gran Maestro deputa per aprire, e serar le Porte della Città. *Ord. 9. Maestro.* Nomina al Gran Maestro, e Consiglio per Maestro Scudiero vn Seruente della sua lingua per consuetudine. Hà la cognitione delle Cause di Lobia, che sono di Scudi dieci abasso trà Fratelli, e

Fratelli, e Secolari. *Stat. 20. conf.* E niun Fratello può ricufar le fue commiffioni. *Ord. 24. conf.* Sua pretensione di douer riconofcer le caufe fudette anco di dieci Scudi in sù, quando il Gran Maestro non le giudica per sè stesso, mà le commette, rigettata dalla *S. Rota coram Vbaldo Meliten. Præemin. 9. Iulij 1625.* Auanti di lui si fanno le paci trà Fratelli; eccetto se non sono Seruitori del Gran Maestro per consuetudine. Sua pretensione, che auanti di lui si facessero le paci anco dei Seruitori del Gran Maestro in caso di preuentione; non ammetta dalla *S. Rota coram Pirouano Meliten. Præemin. 18. Maij, 1629.* Autentica colla sua sottoscrizione, e sigillo, le polizze di debito dei Fratelli dimoranti in Conuento. *Ord. 1. contratt.* Varie prerogatiue, che vn tempo godeuano i Marefcialli. *Stat. 71. 72. Tesor., Stat. 4. 6. 19. 20. 21. 42. Bagliu., e Stat. 20. elett.* Al Marefciale deue far querela il Gran Conseruatore dei Fratelli, che senza sua licenza si fanno tagliar vesti. *Stat. 25. Bagliu.* Il Gran Maestro, ò Marefciale danno licenza ai Fratelli di portar vesti corte, in Conuento. *Stat. 5. offic.* Il Marefciale, datone prima conto al Gran Maestro, dà licenza ai Fratelli di pernottare fuori della Città Valletta. *Ord. 18. prohibit.* Al Gran Maestro, ò Marefciale deuono far pianta i Fratelli dei mali portamenti dei Seruitori, del Piliero. *Ord. 14. Alberg. & i Prodomi sopra l' Ufficio del Maestro Scudiero de suoi mali portamenti. Stat. 21. Bagl. Ved. Maestro Scudiere.*

MASCARE, E CAMISELLE.

Mascare, ò Camifelle prohibite ai Fratelli. *Stat. 44. prohibit.*

MAESTRO SCVDIERO, SOTTO MAESTRO, E PRODAMI DEL MAESTRO SCVDIERO.

Per Maestro Scudiero si presenta dal Marefciale al Gran Maestro, e Consiglio vn Seruente della sua lingua per consuetudine, & il Gran Maestro elegge il sotto Maestro, dandone solo parte al Consiglio. Ufficio del Maestro Scudiero nella priuatione, e restituzione dell' Habito ai Fratelli. *Stat. 38. 39. riceu.* Due Prodomi si eleggono dal Consiglio sopra l' Ufficio del Maestro Scudiero per riferire gl' inconuenienti, che trouassero al Marefciale, acciò rimedij, & in suo dif-
fetto al

fetto al Consiglio. *Stat. 21. Bagliu.* Decisione dal Consiglio 13. Settembre 1622., che in virtù di detto Statuto il Marefciale hà potuto mettere in giuftitia il Maeftro Scudiero, e deputar Commillarij Criminali.

MATRIMONIO.

Matrimonio confumato impedisce l'ingreffo nell'Ordine noftro. *Stat. 11. rec.*

MEDICI.

Medici dell'Infermeria deuono effer periti, e loro giuramento auanti otto Fratelli delle lingue d'attendere con ogni diligenza alla cura degl'infermi. *Stat. 11. ospit.* Il qual giuramento non è in ofseruanza. Alla loro visita deuono interuenire il Pratico, e lo Scriuano, e lo Speciale. *Ord. 36. 4. ospit.* Medici, e Cirugici deuono vna volta almeno la settimana far consulta sopra gl'infermi, e feriti. *Ord. 31. ospit.* Medico non può mandar foftituto alla visita, fe non è legitimamente impedito. *Ord. 30. ospit.* E trè giorni prima, che entri di mefata, deue visitare con quello, che hà da vfcire. *Ord. 30. ospit.* Medici, e Cirugici deuono fcriuere per diftefo, e non in cifra i medicamenti. *Ord. 8. ospit.* Deuono visitare per vn Tarì il giorno i Fratelli infermi nelle loro cafe. *Ord. 32. ospit.* Due Medici introdotti per la visita delle pouere inferme, e della Prigione degli Schiaui. *Conf. 23. Maggio 1669.* La qual visita doueuano fare i due Medici, che non erano di mefata per l'*Ord. 33. 34. ospit.*

Medico delle Galere introdotto di nuouo con ftipendio fifico. *Ord. 15. Galer.* E prima doueua affegnarfeli fecondo il bifogno dei viaggi. *Ord. 78. Galer.*

MEMBRI MEMBRISTA.

Membri come anticamente, fi concedeuano. *Stat. 44. 45. 46. 47. 48. 51. 52. Com.* Hoggidì conceder non fi pollono. *Ord. 13. Com.* Cioè i membri attualmente vniti ai loro Capi, e non già i feparati, e foliti concederfi *S. Rota rec. part. 6. decif. 262.* Come li concedono i trè Priori della lingua di Francia. *Conf. 25. Febraro 1669. ab Incarnat.* Riconofcenza douuta dal Membrifta al Comendatore. *Stat. 7. Tefor.* Membri per la morte dei Poffeffori ritornano ai Capi. *Stat. 54. Com.* Al Membrifta che alimenti fi lafciano nel morto-

mortorio, e vacante. *Ved. Alimenti.* Mortorio, e vacante de' membri si paga non secondo la tassa, mà secondo il vero valore, & à proportionione dei mesi, e non dei frutti raccolti. *Stat. 10. 12. Tes.*

MERCANTIA.

Mercantia prohibita ai Fratelli. *Stat. 3. contr.* Balle, e casse di mercantia non ponno imbarcarsi sù le Galere, & il Riueditore, Rè, e Cercamare deuno farne la visita, e confiscarle. *Ord. 90. Galer.* Et il Fiscale della Religione, e Castellania, il Riueditore, e Maestro Scudiero deuno visitar le Galere nella partenza per li luoghi della Christianità, per confiscare le casse, e balle di mercantia de' Fratelli. *Ord. 91. Galer. Generale,* e Capitani conuinti di hauer esercitata mercantia perdono il priuileggio del ben seruito. *Ord. 10. Gal.* & altre pene, che incorrono i Fratelli, e tutti gli altri dell' Armamento. *Consiglio 19. Aprile 1656., e 6. Febr. 1692. ab Incarnat.*

MESSE.

Fondationi di messe non si ponno accettare dall' Assemblea de' Capellani sino al nuouo Capitolo Generale: eccetto quelle dei Gran Maestri. *Ord. 9. Chief.* E dei Gran Croci, & incorporati al Consiglio. *Conf. 6. Febraro 1639. ab Incarnat.* Messa solenne nella seconda feria della Quinquagesima per li defonti Gran Maestri, e Fratelli, e distributione de' Gigliati. *Stat. 16. 17. 18. Chief. Ved. Gigliati.* Messe trenta si celebrano per ogni Fratello defonto. *Stat. 15. & ultimo Tesor.*

MIGLIORAMENTI.

Migliorita chiamasi la Comenda, se ponderati gli vtili, & i danni, seguiti per colpa del Comendatore, e nel tempo, che hà posseduta la Comenda si conosce, che il miglioramento auanza il peggioramento. *Stat. 9. visit.* Migliorir si deuno le Comende, che con qualsiasi titolo si possiedono. *Stat. 16. Com., e nuoua compilatione.* I membri. *Stat. 17. Com.* Le Camere magistrali, le Camere Priorali. *Stat. 19. Com.* I Baliaggi. *Ord. 25. Com.,* e le Comende hauute in permuta: non ostante il miglioramento fatto nelle Comende rinunziate. *Ord. 20. Com.*

Miglio

Miglioramenti non fatti rendono incapaci i Fratelli à cabirsi, migliorirsi, e conseguir Priorati, e Baliaggi. *Stat. 16. Com.* & i Priori à conferir le Comende di loro gratia. *Stat. 19. Com.* E più obligano i Priori, e Bagliui à doppie risposioni. *Ord. 25. Com.*

Miglioramenti non fatti non ponno opporsi, se non cinque anni doppo esser entrato in rendita nelle Comende, Baliaggi, Membri. *Stat. 19. Com.*, e Priorati. *Ord. 25. Com.* Et vn annata di più nelle Comende di gratia magistrale. *Ord. 19. Com.* E due annate nelle Camere magistrali. *Stat. 19. Com.* Nelle Comende permutate, se il Comendatore non facci miglioramenti nella Comenda risegnata, il termine assegnato à farli si computa frà cinque anni dal giorno, che di quella entrò in rendita, ò frà sei, compresaui l'annata del Gran Maestro. *Ord. 23. Com.* Mà se fece nella Comenda risegnata i miglioramenti, non ostante i quali è tenuto ai miglioramenti della Comenda hauuta in permuta per l' *Ord. 20. Com.* Il termine assegnato per li miglioramenti corre dal giorno, che di questa entra in rendita. *Ord. 20. Com.* Se i Capellani, e Seruenti non fanno i miglioramenti, due anni doppo il termine stabilito per li Cavalieri, il Capitolo Prouinciale deputa due Commissarij, che gli faccino à loro spese coi frutti delle loro Comende. *Stat. 20., & ord. 26. Com.*

Miglioramenti non solo si deuno fare, mà si deue prouare autenticamente d' hauerli fatti. *Stat. 16. 18. Com.* Per visitarli non si concedono Commissarij prima d' hauer goduto per trè anni i frutti: eccetto nelle Comende permutate; poiche se il Comendatore nella Comenda risegnata non fece i miglioramenti, il triennio sudetto si conta dal giorno, che entrò in rendita della Comenda permutata: mentre dall' istesso giorno si numerano i cinque, ò sei anni per esibire i miglioramenti. *Ord. 23. Com.* I Commissarij si deputano dal Capitolo Prouinciale. *Stat. 9. visit.* Mà per consuetudine autenticata dalla nuoua compilatione si deputano dal Consiglio, ò dal Capitolo, ò Assemblea Prouinciale. Per visitare i miglioramenti delle Camere magistrali, i Commissarij si deputauano dal Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 4. visit.* Visitar deuno i Commissarij la Comenda nel capo, e nei membri, e lo stato delle liti, per conoscere se il miglioramento auanza il peggioramento, ò al contrario. *Stat. 9. visit.* Copia dell' affitto della Comenda deue presentarsi ai Commissarij, i quali se non è affittata, deuno informarsi à quanto si affittarebbe. *Ord. 5. visit.* Giuramento del Comendatore d' hauer mostrato tutt' i luoghi della Comenda, e che tutti sono stati visitati. *Stat. 10., & ord. 8. visit.*

8. *visit.* Esame che deuono fare i Commissarij di Testimonij publici, e priuati sopra i miglioramenti. *Bolla della commissione.* Proua della Residenza della Comenda. *Ved. Residenza della Com.* De Cabrei. *Ved. Cabrei.* Parere dei Commissarij *in partibus*, e poi del Capitolo, ò Assemblea Prouinciale: eccetto i miglioramenti della lingua d' Italia, che sempre si riuedono in lingua. *Bolla della Commissione, & il parer della lingua.* Commissarij per riuedere i miglioramenti delle Camere magistrali si deputano vno dal Gran Maestro, & vn' altro dalla lingua, e nascendo trà di loro differenza, la determina il Consiglio. *Ord. 4. visit.* Miglioramenti presentati rendono subito capaci i Comendatori purchè siano poi dalla lingua approuati, mà in caso di lite deue frà otto giorni vtili decidersi dal Consiglio ordinario, e compito; Sospingendosi in tanto la smutitione. *Ord. 27. Com.* Gratie sopra miglioramenti, e Cabrei riuocato.

M I L I T I A.

Militia nostra è instituita contro i Maomettani, & altri Infedeli. *Stat. 2. regol.* & à difesa della giustitia, delle vedoue, dei pupilli. *Stat. 2. regol.* La giustitia deue hauer congiunta la pietà, come la difesa delle vedoue &c. poiche quella, ch' è fondata in solo comodo temporale, non può instituirsi per fine delle Religioni. *D. Thomas 2. 2. quest. 188. art. 3.* Onde nelle Guerre trà Christiani mescolar non si ponno i Fratelli; Ne ponno i Priori, e Comendatori dar simil licenza, se ciò non è comandato dal Sig. della Prouincia. *Stat. 24. prohibit.* Varie pene imposte ai Fratelli delinquenti nella militia. *Stat. 22. 30. 49. 53. prohibit.*

MINISTRI DI GIUSTITIA.

Ministri di giustitia Religiosi, ò Secolari, ponno riconoscer la notte, sonata la Campana, tutti i Religiosi, che trouano. *Ord. 11. prohibit.*

M I N O R I.

Minori di sedeci anni compiti ponno riceuerli senza dispensa. *Ord. 33. riceu.* Eccetto i Paggi magistrali. *Stat. 13. riceu.* Non sono dispensati nè i requisiti della nobiltà, ò dei limiti; mà solo nell' età minore. I Commissarij per prouarli si deputano dall' Assemblea, fatto

fatto constare dal pagamento del Passaggio. Ponno differire à far le proue, e venire in Conuento fino à venticinque anni compiti, & à professare fino ai ventisei. *Ord. 50. riceu. Ricettione dei minori Seruanti. Ord. 51. riceu.*

Il priuileggio dei minori di quatordecì anni, e senza Curatori, non preuale al priuileggio del Tesoro, essendo debitori. *Stat. 19. 51. Tesor.*

MODESTIA:

Modestia deue offeruarsi in Chiesa. *Stat. 8. Chief.* Nel Capitolo Generale. *Stat. 12. capit.* Nel Capitolo Prouinciale. *Stat. 16. capit.* Ne Consigli, e nella Camera de Conti. *Ord. 4. conf.* Nelle lingue. *Stat. 26. conf.* Nel Palazzo Magistrale. *Stat. 29. proib.* Negli Albergi. *Stat. 28. proib. Stat. 7. offic., & ord. 11. Albergi.* Auanti i Commissarij deputati dal Consiglio. *Ord. 22. conf.*

MORTORIO, E VACANTE:

Per mortorio s'intendono i frutti della Comenda, che si raccolgono dal giorno della morte del Comendatore fino alla prossima festa di S. Filippo, e Giacomo. E per vacante i frutti d'un anno, che si raccolgono passato il mortorio. *Stat. 17. 18. signif.*

Mortorio, e vacante è nelle Comende vacate per morte. *Stat. 4. Tesor.* Mortorio, e vacante nelle Comende, che non trouano Fratello capace, comincia dal giorno, che alcun Fratello si fa capace, con goderle in tanto il Tesoro. *Stat. 14. Tesor.* Mortorio, e vacante è nella Comenda rinuntata per migliorirsi d'altra Comenda, ò per elettione, ò promotione à qualche dignità, se il resignante muore nel mortorio, e vacante della nuoua Comenda, ò dignità. *Ord. 76. Tesor.* Mortorio, e vacante è nei membri, e nelle pensioni, vacando i capi. *Stat. 9. Tesor.* Dei membri si paga non secondo la tassa, mà secondo il vero valore. *Stat. 10. Tesor.* e dei membri, e delle pensioni à proportione dei mesi, non dei frutti raccolti. *Stat. 2. Tes.* Nel mortorio, e vacante, che altrimenti si lasciano ai Membristi, e Pensionisti. *Ved. Altrimenti.* Mortorio, e vacante è nelle Grange, e case dipendenti dalle Comende. *Stat. 13. Tesor.* E nelle case del Tempio di Parigi: Per le quali doppo varie Sentenze della Veneranda Camera, e del Venerando Consiglio, l'offeruanza è che si paghino due annate dell'attual valore al Tesoro con dilatione di sei mesi.

K

Morto

Mortorio, e vacante è nelle Comende per priuatione dell' Habito. *Stat. 28. Tesor.* E per priuatione delle Comende à debitori del Tesoro 15. Settembre 1684. E comincia dal giorno, che il Tesoro si è sodisfatto de suoi crediti. *Stat. 29. Tesor.*

Mortorio, e vacante, ò siano due annate paga al Tesoro, chi per risegna ottiene Comenda, non già per risegna fatta per migliorirsi, ò per ragion di permuta. *Stat. 5. Tesor.* Mà per quella, che si fa in mano del Gran Maestro, lasciando libera la Comenda, che si possiede. Per l' elettione al Magistero, e Mortorio nel Magistero, e vacante nei Beni, che possedeua l' eletto Gran Maestro. *Stat. 6. Maestro.* Il Tesoro nel mortorio gode l' entrate del Magistero nell' Isole di Malta, e Gozzo, e le Pensioni Magistrali, e nel vacante gode i Beni, che l' eletto Gran Maestro possedeua.

NOBILTÀ

Nobiltà dell' Ordine nostro proua distinto numero d' anni d' ascendenti, e di Famiglia. Cento anni di Nobiltà son necessarij in tutte le lingue per l' *Ord. 11. riceu.* Che richiede l' vso dell' armi antiche, almeno per cento anni. E nella lingua d' Italia son necessarij ducento anni. *Ord. 23. riceu.* Gl' ascendenti, che deuno prouarsi in specie nelle lingue d' Italia, e Spagna son gl' Aui, & Aue paterni, e materni. *Stat. 17. riceu.* Dichiarato dallo *Stat. 37. signif.* E più nelle lingue di Francia, i Bisau, e Bisau paterni, e materni. *Ord. 21. riceu.* E più nel Priorato d' Alemagna, e Boemia gli Abau, & Abau paterni, e materni. *Ord. 52. riceu.* Di quattro Famiglie si proua la Nobiltà nelle lingue d' Italia, e Spagna, di otto nelle lingue d' Italia, di Francia, e di sedeci in quella d' Alemagna. Poiche questo numero includono i quattro, otto, e sedeci ascendenti, che in specie si prouano in dette lingue.

La Nobiltà dell' Ordine nostro deue esser Nobiltà generosa. *Ord. 7. ric.* Cioè senza essercitio d' arti vili. *S. Rota coram Duran. decis. 244., e Stat. 41. riceu.* Ne di mercantia nel pretendente, e ne suoi Padri. *Stat. 41. riceu.* Eccetto nella Città di Genoua, Fiorenza, Siena, e Lucca, nelle quali basta, che il pretendente non l' habbia per sè medesimo esercitata; ancorche l' habbia esercitata suo Padre. *Ord. 23. riceu.* Ne il Notariato nel Padre, & Auo così paterno, come materno del pretendente. *Ord. 7. riceu.* E deu' esser Nobiltà vniuersale, e non locale. *S. Rot. coram Ludouif. decis. 322.*

Nobiltà